



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1163

Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso

Indice

1. DDL S. 1163 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1163	5
1.3. Trattazione in Commissione	21
1.3.1. Sedute	22
1.3.2. Resoconti sommari	23
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	24
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015	25
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 17/05/2016	74
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 367 (pom.) del 07/02/2017	81

1. DDL S. 1163 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1163
XVII Legislatura

Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso

Titolo breve: *affidamento condiviso*

Iter
7 febbraio 2017: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1163 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Sergio Divina ([LN-Aut](#))

Cofirmatari

Emilio Floris ([El-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 27 novembre 2013)
Raffaella Bellot ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 24 marzo 2014)
Patrizia Bisinella ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 24 marzo 2014)
Rosetta Enza Blundo ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 marzo 2014)
Antonio Stefano Caridi ([NCD](#)) (aggiunge firma in data 24 marzo 2014)
Silvana Andreina Comaroli ([LN-Aut](#)) (aggiunge firma in data 24 marzo 2014)
Nico D'Ascola ([NCD](#)) (aggiunge firma in data 24 marzo 2014)
Elena Ferrara ([PD](#)) (aggiunge firma in data 24 marzo 2014)

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 novembre 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 138 del 18 novembre 2013.

Classificazione TESEO

AFFIDAMENTO DI MINORI , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Artt.1, 2, 5), GENITORI (Artt.1, 2, 5, 7), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Artt.2, 3), COMPETENZA DEI GIUDICI (Art.4), POTESTA' DEI GENITORI (Art.4), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.6, 8), OBBLIGHI (Art.9), FIGLI (Art.9), ALBI PROFESSIONALI (Art.11), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Artt.11-13), INCARICHI (Artt.13, 14)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Rosanna Filippin](#) (PD) (dato conto della nomina il 1 luglio 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 5 febbraio 2014.

Annuncio nella seduta pom. n. 184 del 5 febbraio 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1163

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1163

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIVINA** e **FLORIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2013

Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso Onorevoli Senatori. -- La legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso si è rivelata, per usare le parole della sua co-relatrice al Senato (Sen. Baio), «un autentico fallimento, pur duro da ammettere».

Peraltro, se ci fosse stata una maggior inclinazione a studiare le realtà estere che prima di noi si erano affacciate a questo stadio evolutivo, si sarebbe provveduto a inserire nell'articolato quei correttivi che in altre Nazioni già si erano introdotti o si sono in seguito resi necessari, o di cui si era già iniziata la discussione.

La grande novità dell'affidamento condiviso secondo l'accezione della legge n. 54 del 2006 (o secondo l'interpretazione che ne ha potuto legittimamente dare la magistratura), infatti, ad altro non corrisponde se non a quella che da lustri nel mondo veniva comunemente definita *joint legal custody* (affido legalmente condiviso): un concetto giuridico dell'adulto privo di incisivi riflessi pratici sul benessere psicofisico dei minori e incapace di garantire ai medesimi un diritto concreto di relazionarsi con ambedue i genitori anche dopo la loro separazione.

Questi stessi problemi sono stati in passato sperimentati da molti Paesi nel mondo (fra i tanti ricordiamo Belgio, Francia, alcuni Stati degli USA, in seguito Brasile, Repubblica ceca, Romania, eccetera), alcuni dei quali sono stati in grado di porre rimedio alla disapplicazione del senso della legge attraverso specifici correttivi in grado di indirizzare la *joint legal custody* verso quella che internazionalmente si definisce *joint physical custody* (affido materialmente condiviso) o *shared custody* per i Paesi che giuridicamente non prevedono l'affido condiviso (che, pragmaticamente, presuppone che almeno il 30 per cento in Inghilterra o il 35 per cento in Australia ed USA del tempo totale sia trascorso dal minore col genitore «*less involved*» ovvero meno coinvolto, meno presente; in Quebec addirittura, si parla di «affido esclusivo» se il minore passa più del 60 per cento dell'anno ovvero 219 giorni con un genitore e di «affido condiviso o alternato» se il minore passa tra il 40 e il 60 per cento del suo tempo con ciascuno dei due genitori).

Il Belgio, ad esempio, attraverso il correttivo della legge sull'*Hébergement égalitaire* del 2006 è riuscito in breve a portare l'affido a tempi paritetici al 20 per cento del totale e ad aumentare enormemente la consensualizzazione. La legge australiana del 2006 sulla *shared custody* ha analogamente portato l'affido materialmente condiviso a oltre il 16 per cento del totale e aumentato enormemente le consensualizzazioni (anche se, aspetto interessante, spesso non sulla base di una divisione paritetica dei tempi ma più frequentemente su quella di una divisione tipo 35 per cento *versus* 65 per cento).

Questo disegno di legge, di respiro culturale internazionale, non si basa quindi solo sulla mera analisi

della giurisprudenza italiana e sugli elementi emersi nelle audizioni dei progetti di legge di riforma tenutesi nella scorsa legislatura, ma anche sulla doverosa analisi delle buone prassi di Nazioni estere e sull'indispensabile esame della ormai ampia letteratura scientifica internazionale disponibile sul tema in questione. È infatti ormai chiaro che, data la ricaduta sul benessere psicofisico dei minori delle varie forme di affidamento, la bigenitorialità è oggi un concetto non solo giuridico, antropologico o sociologico ma anche (e forse soprattutto) scientifico.

Sono infatti ormai numerosi gli studi che hanno comprovato danni organici (ormonali, bioumoral, neurotrasmettitoriali, persino cromosomici) derivanti - direttamente o indirettamente - dalla monogenitorialità, dalla carenza affettiva o dall'abuso, dalla separazione dei genitori. Tra le centinaia di studi disponibili ricordiamo solo un'interessante ricerca da poco pubblicata su *Psychoneuroendocrinology* che osserva come il divorzio dei genitori aumenti addirittura i livelli di una proteina infiammatoria, la proteina C-reattiva, ormai da tempo collegata allo stato di salute e a malattie cardiovascolari, depressione e diabete.

Gli esperti hanno osservato quasi 7.500 bambini, parte dei quali aveva i genitori separati. La separazione e il divorzio erano avvenuti prima che i figli avessero compiuto 16 anni. Gli esperti hanno poi esaminato la quantità di proteina C-reattiva nel sangue del campione ormai divenuto adulto e constatato livelli più alti della norma evidenziando un rischio per la loro salute.

In particolare, molti elementi sono stati tratti dalle recenti e autorevoli conferenze internazionali multidisciplinari sulla *shared custody* di Coimbra (20-21 giugno 2013), di Bonn (10-11 agosto 2013), di Strasburgo (Parlamento europeo, 23 ottobre 2013) nonché dalla allegata relazione tecnica elaborata dal dottor Vittorio Vezzetti, (pediatra, referente scientifico della piattaforma europea per la *joint custody and childhood Colibri* nonché dei Familiaristi italiani, autore della prima indagine comparativa sull'affido condiviso in Europa, già presentata all'Europarlamento) coadiuvato dall'avvocato Simone Pillon (membro del direttivo del *Forum* delle famiglie).

Gli articoli da 1 a 5 introducono il doppio percorso di accesso al procedimento di separazione, esternalizzando il prescritto tentativo di conciliazione e garantendo un percorso più rapido per le coppie che si presentino in tribunale dopo aver redatto e concordato il piano educativo e il piano di riparto delle spese. In questo caso il presidente può procedere direttamente all'udienza e il tribunale potrà omologare gli accordi.

Qualora invece le parti si presentino in conflitto, il presidente sospenderà il procedimento per almeno tre mesi invitandole a tentare la conciliazione o la mediazione (come avviene in molti Paesi esteri).

L'articolo 4 intende rendere più incisivo il ricorso *ex* articolo 709-ter del codice di procedura civile: ormai nell'esperienza naturale troppi sono stati i casi, a sette anni dall'introduzione della legge, in cui genitori pluriammoniti continuavano le loro condotte senza avere nulla da perdere a fronte anche di svariate ammonizioni. Non possiamo non ricordare ancora una volta come l'Italia sia il Paese più sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per non avere saputo tutelare i rapporti dei figli col genitore *less involved* (nelle pratiche della Corte sono sempre stati genitori di sesso maschile).

All'articolo 6, le modifiche all'articolo 155 del codice civile tendono a compensare la sperequazione temporale attualmente esistente per cui ad esempio, in regime di affidamento condiviso, la media di pernottamenti mensili presso il genitore *less involved* - termine che si preferisce a quello di «non collocatario» - è oggi pari a circa sei (due se il minore ha meno di tre anni ma con tantissimi casi in cui non sono formalmente concesse che poche ore e senza pernotti) e il tempo teoricamente concesso è del 17 per cento (10 per cento *versus* 90 per cento per minori sotto i sei anni). Dovrebbe invece essere proprio il giudice a informare le parti dell'importanza di una genitorialità davvero condivisa. Per facilitare un clima di dialogo le parti sono invitate a presentare dei piani genitoriali calati nella vita concreta del minore, come da anni avviene in Olanda e in altri Paesi.

Se il giudice ritiene che nella singola fattispecie la domiciliazione paritaria non sia possibile, resta sempre un secondo momento di riflessione circa l'opzione di un affidamento materialmente condiviso con almeno un terzo dei pernottamenti presso il genitore *less involved*.

Si tratta di modelli che, nei Paesi che li hanno adottati anche nei casi di custodia esclusiva (Spagna, Danimarca, Germania), hanno dimostrato sia empiricamente sia da un punto di vista più scientifico (vedi relazione tecnica allegata) di fornire notevoli benefici per i minori.

Il concetto di doppia residenza, ove materialmente attuabile, prende spunto da alcuni precedenti giurisprudenziali (tra tutti la sentenza del 9 aprile 2012 del giudice Paparo del Tribunale per i minorenni di Firenze): esso inoltre consentirà notevoli agevolazioni anche di natura economica e fiscale ai genitori oltre a rafforzare il concetto di bigenitorialità.

Si è pensato anche, prendendo spunto dall'avanzatissimo modello belga, di dare spazio agli ascendenti (in Belgio vi è spazio persino per persone non vincolate da legami di parentela ma solo affettivi!) nel caso in cui la normale gestione non consenta spazi per mantenere il rapporto in essere coi minori.

Con un ulteriore comma di nuova introduzione si è posta grande attenzione al problema del trasferimento dei minori che statisticamente incide moltissimo, come da relazione allegata, sulla perdita di un genitore. Si è quindi pensato anche di impedire iscrizioni a scuole e istituti d'infanzia non concordate, per evitare quelle situazioni, troppe, in cui il giudice, posto di fronte al fatto compiuto dell'integrazione del minore a grande distanza dal luogo d'origine, ritiene che sarebbe di troppo disagio mutare ancora la scuola e avalla l'abuso.

Inoltre, coerentemente con alcuni indirizzi giurisprudenziali, si è voluto porre fine al paradosso che sul genitore privato della propria genitorialità tramite il trasferimento a distanza dei figli ricada anche l'onere economico, oltre che fisico, per riuscire a mantenere in essere almeno una parvenza di rapporto genitoriale. Spesso, infatti, tale situazione sfocia nell'insostenibilità di affrontare anche le spese di trasporto e soggiorno e nell'abbandono forzato della prole.

La soglia di attenzione di otto chilometri per il trasferimento della prole non è assolutamente casuale ma, prendendo spunto da alcuni precedenti giurisprudenziali stranieri, corrisponde per eccesso al diametro medio di un comune nazionale.

Nel sostituire l'attuale quarto comma dello stesso articolo 155, infine, si rende ineludibile il mantenimento diretto anche attraverso forme già in uso all'estero (alcuni Stati degli USA e Belgio, per esempio): il conto cointestato, che elimina la posizione del genitore «Bancomat» emarginato, e le somme vincolate al minore (ad esempio su un libretto nominale) come assicurazione che la cifra versata venga correttamente impiegata.

All'articolo 8, che modifica l'articolo 155-*quater* del codice civile, si introducono importanti novità volte sia a tutelare i minori sia a ridurre il conflitto incentrato sulla casa. La prima opzione è, chiaramente, quella del doppio domicilio (o residenza) che ha preso piede in molti Stati progrediti. Se vi fosse disaccordo entrano in gioco altre opzioni quali quella del «*nest building*», almeno momentaneo: lo stazionamento dei figli nella casa con l'alternanza dei genitori per i compiti di cura. Si tratta di un'opzione non sempre praticabile (richiede o le risorse per mantenere tre case o l'appoggio di nonni e parenti per i periodi da trascorrere fuori della casa già coniugale) ma già in uso, sia pure in maniera non estensiva, in molti Paesi esteri.

In un momento in cui ormai tantissimi padri sono diventati *homeless* (vedi esperienze di padri finiti al dormitorio o in auto pur avendo case coniugali di grande metratura), non si ritiene più possibile eliminare a priori la possibilità di suddivisione dell'immobile se le contingenze, la logistica e le dimensioni, ovviamente, lo consentono.

La riforma dell'articolo 155-*quater*, inoltre, coerentemente con l'orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 26574 del 17 dicembre 2007), stabilisce che il cessato uso della casa familiare come abitazione, o l'introduzione in essa di un soggetto estraneo al nucleo originario, fa venire meno quei requisiti di «nido», di *habitat* consueto dei figli che in via del tutto eccezionale permette di superare le normali regole di godimento dei beni immobili. Pertanto, a domanda dell'interessato, il giudice accerterà le nuove circostanze e assumerà le varie decisioni che competono alle diverse situazioni di locazione, comodato o proprietà del genitore non assegnatario.

Le modifiche delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, infine, tendono a risolvere

un annoso problema: mentre è chiaro che il consulente tecnico è chiamato a svolgere un compito legato alle proprie competenze professionali in maniera indipendente, è altresì evidente che il controllo diretto dell'albo e degli incarichi da parte del tribunale committente lede questa autonomia professionale. E questo è tanto più vero in quanto le nuove evidenze scientifiche vanno a scontrarsi con assetti giurisprudenziali consolidati che di scientifico hanno sicuramente poco ma spesso hanno sconfinato in territori di non stretta competenza giuridica (vedi il rifiuto aprioristico dell'affido alternato, sconfessato da studi ed esperienze estere inerenti vaste casistiche).

Capita così spesso che il parere tecnico del consulente altro non sia che una sorta di ecolalia che ripete in altri termini e con altro linguaggio il parere giuridico del giudicante committente. Modificando gli articoli in questione si avrà sicuramente un maggior dibattito e uno spostamento verso differenti approcci basati sulle nuove conoscenze.

* * *

Relazione tecnica

Nel mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, promulgata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Nel nostro Paese, tuttavia, solo assai faticosamente, con un lavoro di quattro legislature, si è riusciti a far passare come forma privilegiata l'affidamento condiviso. Il risultato, però, è stato fallimentare e per fare capire a tutti il senso di questo fallimento facciamo il paragone con una situazione formalmente molto simile alla nostra: quella svedese (la Svezia è da più parti considerata il faro mondiale per la tutela dell'infanzia).

A un primo sguardo superficiale e formale Italia e Svezia paiono condividere i medesimi principi: l'affidamento condiviso riguarda l'89 per cento dei minori in Italia e circa il 93 per cento in Svezia. La differenza sostanziale, però, è che in Svezia questo significa che il 30 per cento dei minori vive tempi paritetici presso i due genitori e un altro 20-30 per cento vive oltre il 30 per cento del tempo presso il genitore «*less involved*» (termine che preferiamo all'invenzione giurisprudenziale non prevista dal legislatore di «non collocatario»).

In Italia, invece, solo il 2 per cento circa dei minori vive pariteticamente presso i due genitori e una percentuale di poco superiore vive almeno il 30 per cento del tempo presso il genitore «*less involved*». Negli altri casi la ripartizione media teorica dei tempi è dell'83 per cento presso il genitore primario e del 17 per cento presso il genitore «*less involved*» con una media di circa sei pernottamenti al mese (che scende a due per bambini sotto i tre anni).

Analogamente in Svezia la consensualizzazione riguarda il 90 per cento circa delle cause ed in Italia l'80 per cento. La differenza è però che in Svezia l'accordo viene raggiunto prima di cominciare il procedimento giudiziale e non dopo mesi o anni di costosa e umamente impegnativa causa (con forti risparmi economici non solo per i cittadini ma anche per lo Stato, oltre che notevole guadagno in salute per minori e adulti).

Il problema, quindi, non è la determinazione meramente formale dell'affidamento condiviso ma sono invece le condizioni sostanziali stabilite in regime di affidamento condiviso (per dirla con le parole dello spagnolo Garcia Sanchez: a un bambino non importa se i suoi genitori hanno l'affido condiviso, esclusivo o la «*parental responsibility*»: a un bambino interessa solo sapere quanto tempo potrà trascorrere presso ciascuno dei propri genitori dopo il loro divorzio).

Degno di nota è rilevare, ad esempio, che il tempo che i minori spagnoli, danesi o tedeschi affidati a un solo genitore possono trascorrere presso il genitore non affidatario è nettamente superiore a quello che i minori italiani in regime di affido condiviso possono mediamente trascorrere col genitore «*less involved*» in regime di affido condiviso. Viene allora da pensare che è maggiormente garante dei diritti dei minori l'affido esclusivo alla tedesca, alla danese o alla spagnola rispetto al condiviso all'italiana.

Inoltre in Spagna (dove comunque c'è un forte dibattito come in molti Paesi europei per estendere la condivisione non solo formale ma anche materiale delle cure) l'affido condiviso (*custodia*

compartida), pur non essendo diffuso su larghissima scala (in Catalogna riguarda il 20,6 per cento dei casi e in Aragona il 18,9 per cento) comporta però, pragmaticamente, un automatico ricorso ai tempi paritetici o alla *joint physical custody* essendo invece impensabili condizioni di ripartizione temporale quali quelle in vigore in Italia.

Eppure, a dispetto dell'ostracismo nostrano, molti studi autorevoli, e a validazione statistica dei risultati, svolti su ampia campionatura e pubblicati su riviste scientifiche internazionalmente accreditate, evidenziano benefici per i minori in affidamento materialmente condiviso (*joint physical custody*).

La celeberrima metanalisi di Bauserman evidenziava per i minori che vivessero almeno il 25 per cento (e fino al 50 per cento) del tempo totale presso il genitore «*less involved*» documentati benefici in ambito di salute psichica generale, salute comportamentale ed emozionale, autostima; rapporti coi familiari, *assessment* scolastico.

Lo studio pubblicato da *Children Society* nel 2012 su addirittura 184.396 minori di 36 Paesi industrializzati (Italia inclusa) evidenziava invece con validazione statistica che i minori (undicenni, tredicenni, quindicenni) che vivono in sistemazione di collocamento materialmente congiunto (suddivisione paritaria dei tempi) riportano un più alto livello di soddisfazione di vita rispetto ad ogni altra sistemazione di famiglia separata, solo un quarto di rango (-0,26) più basso dei bambini nelle famiglie integre (in buona parte ciò era dovuto a un maggior benessere economico percepito, dovuto ai benefici del mantenimento diretto).

Anche la comunicazione coi genitori è risultata migliore per minori in affidamento materialmente condiviso e/o paritetico nel medesimo vastissimo campione.

La grande ricerca di *Jablonska Lindbergh* su 15.428 undicenni, tredicenni e quindicenni rileva poi positive influenze dell'affido paritetico sull'eventuale uso di droghe, tabacco, alcool, sulla vittimizzazione (intesa come bullismo e violenza fisica subiti) e soprattutto sul *distress* mentale.

Benefici della residenza alternata assolutamente analoghi sono stati inoltre obiettivati dalla grande ricerca statale correlata al sondaggio nazionale svedese condotto nell'autunno 2009 da *Sweden statistics* per conto del Ministero degli affari sociali: il doppio domicilio risulta anche qui, nell'indagine ministeriale di un Paese noto per la sua serietà e il suo *welfare*, la miglior sistemazione tra tutte quelle dei figli di coppie separate.

Purtroppo in Italia accade frequentemente ancor oggi, pur di fronte a studi scientifici internazionali e a esperienze di Paesi progrediti, che al genitore che in tribunale chiede l'affido alternato venga risposto: «Questo tribunale per propria giurisprudenza costante non condivide una frammentazione del tempo del minore eccessiva che costringa di fatto i figli a veri e propri minitraslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante e che comunque il bene primario oggetto della tutela del legislatore è sempre il minore e non certo l'interesse o l'aspettativa del genitore di avere con sé il figlio per lo stesso tempo, in termini di computo aritmetico, dell'altro».

Dal che si evince che per loro stessa ammissione interi tribunali non basano le sentenze e la determinazione del bene da tutelare (l'interesse del minore) su dati scientifici ed esperienze di Paesi più avanzati ma sulla statica giurisprudenza, per di più locale, in modo da evitare eventuali contaminazioni migliorative dai tribunali vicini. È palese il nocume che può derivare (e in effetti deriva) ai nostri minori da questo equivoco procedurale.

Oppure, ancora più clamorosa, ricordiamo l'analogha sentenza che recita: «Giova ricordare che è giurisprudenza ormai costante di questo Tribunale di non consentire, nemmeno nei casi di residenza di entrambi i genitori in enti separati di un medesimo edificio, il palleggio *ping-pong* della prole. Esso è irrispettoso della dignità personale (il minore viene trattato alla stregua del proverbiale "pacco postale", per richiamare l'espressione coniata dalla saggezza popolare) ed è una soluzione sempre votata a rapido decadimento, man mano che il bambino cresce o mutano gli orari (o i turni...) lavorativi dei genitori o dei loro eventuali nuovi partner e nuovi figli (... *omissis* ...) la "filisofia" genitoriale del ricorrente, in completa divergenza con quanto sopra ritenuto, fa fondatamente temere al

Collegio che egli non possa condividere l'affidamento della bambina con la madre, perché sembra indice di una considerazione prevalente di sé, piuttosto che di quella della figlia e, pertanto, fa temere un pregiudizio per quest'ultima, tutte le volte che egli dovesse essere chiamato a prendere insieme alla madre le decisioni ordinarie e straordinarie di potestà, nell'interesse superiore della bambina. Per questo motivo il Tribunale ritiene di rigettare la richiesta paterna di affido condiviso» (*sic!!*).

Sentenze di questo genere, tutt'altro che rare, parrebbero comportare che al 30 per cento dei genitori del modello mondiale per la tutela dell'infanzia, quello svedese, dovrebbe essere tolto l'affido legale della prole.

Questo pregiudizio ideologico nei confronti dell'affido alternato e della *joint physical custody*, causa di gran parte di quel malessere che in Italia sta inducendo alla deposizione di così tanti disegni di legge sul tema, deve dunque finire, tanto più che, come riassume Linda Nielsen nella sua autorevole metanalisi:

- a) i minori in *physical joint custody* stanno come e meglio di quelli collocati esclusivamente presso le madri;
- b) malgrado l'opinione dei tribunali, per ottenere un buon successo i genitori in *joint physical custody* non devono essere scevri di conflittualità, straordinariamente cooperativi o entusiasti della custodia materialmente condivisa;
- c) ormai si può dire che, a distanza di anni, i ragazzi che hanno potuto godere dell'affido materialmente congiunto si sono generalmente pronunciati a favore dell'esperienza vissuta.

Non deve quindi stupire che, prima il Collegio nazionale dell'ordine degli psicologi e poi la Società italiana di pediatria preventiva e sociale si siano vigorosamente schierate a favore del modello due genitori-due case. Per i bambini più piccoli l'avvio graduale verso la pariteticità delle cure può avvenire (come in effetti spesso avviene oggi in Belgio) secondo i suggerimenti riportati nell'audizione parlamentare dello psicologo Jan Piet de Man, (...) e chiaramente illustrati al Convegno del 23 ottobre 2013 presso il Parlamento europeo.

Purtroppo, però, un malinteso senso dell'interesse del minore e un *bias* (distorsione procedurale sistematica) evidente, concretizzando una grave frattura fra Scienza e Diritto probabilmente di cartesiana e vichiana memoria, portano sistematicamente la magistratura italiana ad ignorare *in toto* la grande ricerca internazionale e le esperienze estere di Paesi progrediti; e a privilegiare, spesso con grave pregiudizio del bene da tutelare, forme sostanziali di obsoleto affidamento monogenitoriale. Riporta infatti il documento del CSM, *Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la legge n. 54 del 2006*: «Non mi pare poi che possa realizzare il miglior interesse del figlio la previsione della doppia domiciliazione, quasi il figlio costituisca un monte premi di ore e di giorni che i genitori debbano spartirsi equamente. In realtà, in tal modo non stiamo attuando un affidamento condiviso, ma semmai una forma di affidamento alternato che è tutt'altro. Non può ignorarsi, inoltre, che in caso di distanza tra le abitazioni dei due genitori, che nella proposta di legge non impedisce al giudice di disporre l'affido condiviso, una delle due case sarà anche lontana dalla scuola, dagli impianti sportivi, dai luoghi di incontro con gli amici, eccetera, con evidenti disagi per il figlio nei giorni di permanenza nella stessa. E ciò senza contare che è nota a chiunque abbia dei figli, l'abitudine e la pigrizia dei ragazzi, soprattutto se adolescenti, i quali, presi totalmente dalle proprie abitudini di vita quotidiana e dalle problematiche esistenziali tipiche dell'età, preferiscono avere un solo e consolidato riferimento abitativo e non essere costretti, a periodi alterni più o meno lunghi, a fare la valigia e a trasferirsi nella casa dell'altro genitore, tanto più perché normalmente in entrambe le case non hanno un doppio di tutti i loro effetti personali».

In realtà queste opinioni personali, non sostanziate da elementi oggettivi, che tanta influenza hanno purtroppo avuto nell'approccio quotidiano al problema della nostra magistratura, sono chiaramente smentite da grandi ricerche quali quella fiamminga del progetto «Lago» (il 23,8 per cento degli adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni figli di separati vive eguali tempi presso i due genitori e anche con soddisfazione) mentre nello studio danese su 6.000 ragazzi nati nel 1995 esiste un comprensibile calo (mediato dalla volontà dei minori e non da provvedimenti giudiziari) dell'affido

alternato nei quindicenni rispetto ai bambini di 7 o 11 anni ma non certo un azzeramento che giustifichi la posizione aprioristica dell'estensore del documento del CSM.

Lo studio nazionale del Quebec (in Canada, ove mediamente le distanze chilometriche sono assai maggiori che in Italia) già nel 2006, anno della nostra legge 54, rilevava inoltre che il 29,66 per cento degli studenti delle scuole secondarie figli di separati viveva dal 40 al 60 per cento del tempo con ognuno dei genitori con un *trend* in continuo aumento.

Altri studi extraeuropei rilevano che già prima del 2008 nel Wisconsin il 32 per cento dei figli di separati viveva oltre il 30 per cento del proprio tempo col genitore *less involved* e il 22 per cento viveva addirittura tempi uguali (Melli e Brown, 2008). Nello stesso periodo nello Stato di Washington oltre il 34 per cento dei minori viveva almeno il 35 per cento del tempo presso il genitore B e il 16 per cento godeva di tempi paritetici (George T., 2008). Situazione analoga si verificava in altri Stati (come l'Arizona).

Lo studio Fabricius, poi, evidenzia la soddisfazione a distanza di chi aveva goduto dell'affido alternato e il rimpianto di chi, per disposizione giudiziaria, non ne aveva potuto godere.

Un possibile effetto collaterale dell'affido materialmente condiviso evidenziato da due ricercatori americani è stato inoltre un calo dei divorzi e un aumento dei matrimoni negli Stati che lo hanno applicato rispetto a quelli che continuano a praticare l'affido esclusivo (o *sole custody*). In un momento in cui l'istituzione famiglia è in grave crisi, sicuramente questo deve rappresentare un motivo di riflessione importante.

In modo analogo in questi sette anni non è stato applicato un altro principio: quello del mantenimento diretto. Eppure, oltre a essere costume esteso ed inveterato di molti Stati progrediti (California, Svezia, Belgio, Stato di Washington) esso, come rilevato da molte ricerche tra cui la citata analisi di *Children Society*, contribuisce ad una percezione nel minore di maggior benessere economico (non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo da una persona - l'*ex partner* - di cui, a torto o ragione, non ha fiducia).

In Italia, invece, si è rimasti fermi all'antiquata idea dell'assegno, priva di valenze relazionali per il genitore «*less involved*» e di ogni forma di rendicontazione per il genitore primario (con la possibilità di utilizzi non congrui con l'interesse del minore e, sicuramente, foriero di ulteriori conflitti tra adulti).

Un'opzione che si può senz'altro considerare in un processo di miglioramento, anche per favorire un clima di maggior reciproca fiducia, è quella del conto cointestato: non ci sarà più in questo caso, un genitore Bancomat e un beneficiario ma una corresponsabilizzazione delle due figure genitoriali. Si tratta di un modello già presente, anche se in maniera non maggioritaria, in alcuni Stati esteri (ad esempio il Belgio).

Un tema delicatissimo che è indispensabile affrontare con consapevolezza in un progetto di legge serio è quello del trasferimento di residenza: la vicinanza delle due abitazioni rappresenta un elemento fondamentale per l'esplicazione del diritto del minore alla bigenitorialità: in una grande ricerca longitudinale danese si evidenzia che condizione ottimale per un buon affido materialmente condiviso con relativi acclarati benefici è la vicinanza delle due case, ottimale se pari a un tragitto percorribile in 15 minuti di trasporto pubblico.

In uno studio francese si evidenzia, illustrandoli con un bellissimo grafico, che la frequenza degli incontri e il mantenimento di contatti col genitore «*less involved*» seguono perfettamente la distanza chilometrica con un punto decisamente critico oltre le 4 ore di tragitto (in questo caso il 33 per cento dei minori perde definitivamente contatto col genitore «*less involved*») e con un punto di non ritorno per distanze così elevate che il genitore non riesce a quantificare la durata del viaggio (in questo caso l'81 per cento dei minori perde contatto col genitore «*less involved*» con una serie di conseguenze da tempo obiettivate dalla letteratura: alcolismo, gravidanze indesiderate, tabagismo, aumentato rischio suicidiario, dispersione scolastica eccetera).

Si rileva *ad addendum* che lo stesso studio evidenzia che i minori che almeno all'inizio hanno goduto dell'affido alternato hanno perso il contatto col padre nell'1 per cento dei casi contro il 21 per cento di

quelli in domiciliazione prevalente materna a dimostrazione ulteriore di quanto incidono oggi i provvedimenti giudiziari nell'interruzione dei rapporti figlio-genitore. Sui benefici del coinvolgimento maschile nella gestione della prole rimandiamo al noto articolo degli *Acta Paediatrica*.

Purtroppo è ancor oggi prassi comune che il magistrato accetti pedissequamente le scelte del genitore primario consentendo l'allontanamento (spesso strumentale o comunque legato a motivazioni dell'adulto e non a necessità del minore) del minore dal genitore «*less involved*» e lo sradicamento dall'*habitat* con le conseguenze ormai prevedibilmente e tristemente note in termini di danno relazionale-affettivo.

Con un progetto di riforma si dovrebbe anche ovviare alla deplorabile circostanza che chi subisce il danno della deportazione della prole debba poi anche sobbarcarsi la beffa delle conseguenze economiche di viaggio e trasporto (non di rado non affrontabili per via della precarietà economica ben nota, con la conseguenza della perdita totale dei rapporti con la prole) rifacendosi ad alcuni precedenti tra cui una interessante ordinanza del Tribunale di Pisa.

Un tema nuovo per l'Italia che si potrebbe inserire in un progetto di legge è quello, da tempo internazionalmente affermato, dei piani genitoriali o «*parental plans*», già entrato ufficialmente nel sistema giudiziario di paesi evoluti (per esempio Olanda) o in procinto di esserlo (per esempio Belgio). Per chiarire il livello di arretratezza italiano basti sottolineare che mentre da noi questo tema è sconosciuto, già nella Bulgaria della fine anni sessanta i genitori che intendevano separarsi dovevano presentarsi dal giudice con un piano possibilmente condiviso di gestione comune della prole.

Non deve stupire la fortuna che i *parental plans*, misconosciuti in Italia, hanno avuto se non costantemente nella legge almeno nella giurisprudenza di molti Paesi progrediti (Olanda, California, Wisconsin, Belgio, eccetera): chi, infatti, meglio dei genitori può calarsi nel concreto della quotidianità e proporre soluzioni non stereotipate e praticabili al giudice? A testimonianza della dimensione sociale del problema è utile segnalare che il principio e la fattibilità del continuare ad educare in due sono temi dibattuti che oggi stanno emergendo progressivamente pure nella Chiesa Cattolica anche in conseguenza della progressiva estraniamento (frequentemente dovuta ai costumi giudiziari) di decine di migliaia di genitori dalla cura dei propri figli.

Altro tema è quello della mediazione familiare: non sarebbe utile (oltre che deontologicamente corretto per il codice dei mediatori italiani) proporre nel progetto di legge forme coercitive di invio a centri di mediazione; se infatti osserviamo la situazione mondiale, tranne rarissime eccezioni, i sistemi di mediazione familiare che hanno ottenuto risultati sono stati quelli dei Paesi che hanno saputo attenuare le discriminazioni in ambito genitoriale all'interno dei Tribunali.

Si potrebbero tuttavia prevedere due percorsi alternativi dando serietà al tentativo di conciliazione obbligatoriamente previsto già oggi dalla legge ma di fatto disapplicato e proponiamo di esternalizzarlo ai consulenti familiari o ai mediatori familiari, offrendo alle coppie l'opportunità di una seria riflessione sulla loro decisione e la possibilità di essere aiutate a redigere un piano educativo e un piano economico che li porti comunque alla separazione consensuale ove inevitabile. Qualora viceversa le parti abbiano già autonomamente redatto il piano educativo e il piano economico e presentino direttamente la domanda di separazione consensuale il presidente potrà verificare direttamente la possibilità della conciliazione, procedendo immediatamente oltre ove non ne sussistano i presupposti. Tale percorso, premiato in termini di tempi del procedimento, incentiverà le coppie a rivolgersi a consulenti e mediatori prima di agire in giudizio e non per una improbabile composizione di un conflitto ormai deflagrato. È pertanto auspicabile che unitamente alla presente sia presentata altra proposta di legge che miri a qualificare professionalmente la figura del consulente familiare e del mediatore familiare, peraltro già larvamente normate dalla consuetudine.

Teniamo comunque a sottolineare che Svezia, Belgio, California, Danimarca sono Paesi che, attraverso l'estensione di affidamento paritetico e *joint physical custody* ed eliminando la percezione di un genitore premiato a priori a prescindere dai comportamenti, hanno saputo orientare i genitori stessi a ricercare soluzioni *extra-giudiziali*; al contrario l'istituto della mediazione non decolla in quei Paesi che premiano una genitorialità a senso unico inevitabilmente premiata sul tavolo successivo a quello

del fallimento della mediazione: il Tribunale (l'Italia si distingue nettamente a livello mondiale per uno 0,8 per cento - dato globale ISTAT - di minori affidati al padre, un 95,5 per cento di minori collocati presso la madre con le modalità prima spiegate dell'83 per cento *versus* 17 per cento e il restante 4,5 per cento ripartito tra padri, terze persone, enti pubblici e istituti. In Spagna l'affido esclusivo al padre è al 5,3 per cento, in Francia al 7 per cento - percentuale comunque ritenuta discriminatoria dal ministero per gli affari sociali -, in Germania al 13 per cento, in Svizzera al 3,77 per cento, in Slovacchia al 9,36 per cento).

Inoltre una ripartizione più equilibrata annullerà di fatto tutta quella moltitudine di ricorsi per i classici recuperi di 2-3 giorni di spettanza del genitore «*less involved*», tipici dei periodi festivi e che finiscono per ingolfare i Tribunali. Infatti, mentre attualmente 2-3 giorni rappresentano il 30-50 per cento dei giorni di spettanza mensile per il genitore B, con una ripartizione più equilibrata diverranno motivo di conflitto molto più debole.

Riequilibrando i tempi di permanenza presso i genitori si otterrà uno stimolo importante per la mediazione (soprattutto quella spontanea pregiudiziale, non suggerita dal magistrato, come ci insegnano Svezia, Norvegia, Belgio), oltre alla riduzione dei contenziosi di natura economica. L'auspicio è poi che il potenziamento spontaneo della mediazione sia rafforzato sul territorio da modelli come quello di Cochem-Zell (Germania) il cui artefice (il magistrato Jurgen Rudolph) è invitato oggi in tutta Europa per spiegare come un sistema multi-integrato e interdisciplinare di mediazione abbia di fatto azzerato i contenziosi circa i cosiddetti diritti di visita (o, meglio, tempi di coabitazione e cura) e ridotto enormemente quelli di natura economica.

Analogo discorso facciamo relativamente a quelle forme trattate nel DSM V come quelle problematiche relazionali genitore-figlio che «possono includere attribuzioni negative delle intenzioni dell'altro, ostilità o biasimo dell'altro e sentimenti ingiustificati di estraneamento», o come quelle forme di abuso psicologico definite «atti non accidentali verbali o simbolici di un genitore o *caregiver* che causano, o hanno la ragionevole probabilità di causare, un significativo danno psicologico al bambino».

Ridimensionando la sperequazione temporale tra i due genitori si avrà automaticamente un effetto di prevenzione e di riduzione di queste innegabili e frequenti forme di abuso psicologico e un miglioramento delle relazioni genitore-figlio (...), per cui non si ritiene di inserirle specificamente nell'articolato di un progetto di legge di riforma anche se, evidentemente, debbono essere motivo di confronto costante tra gli specialisti scientifici forensi.

È stato osservato, inoltre, che nei Paesi con presunzione giuridica di affido materialmente condiviso si utilizzano con parsimonia la perizia e la consulenza tecnica di ufficio che costituisce spesso altra fonte di *stress*, di allungamento dei tempi della causa (in Italia mediamente il triplo che negli altri Paesi europei!!) e di dispendio economico per genitori spesso in grave crisi economica.

In Belgio, per esempio, il perito è chiamato solo in circostanze specifiche quali il sospetto di malattia psichiatrica di un genitore, grave sofferenza dei minori o rischio di rottura del rapporto genitore-figlio (mai verrebbe chiamato per definire i regimi di visita).

Giova poi notare che i Paesi con buon equilibrio genitoriale e con coinvolgimento dei padri nella gestione della prole sono quelli che possono vantare i massimi livelli di emancipazione femminile (Svezia, Norvegia, Belgio, Danimarca, California).

In Italia la gestione esclusiva della prole da parte delle madri ha finito spesso per tradursi in una riserva indiana al di fuori della quale si sono ingigantiti molti fattori di svantaggio speculari (tassi di disoccupazione più alti, salari medi più bassi, eccetera), al punto che secondo l'OCSE la donna italiana è tra le meno emancipate d'Europa.

Le modifiche dell'articolo 709-ter cpc sono, a giudizio dell'Autore, necessarie per dare una maggiore incisività all'intervento del giudice, proprio come in parecchi Paesi di cultura anglosassone, essendo ormai pacifico dopo oltre sette anni dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 che l'ammonizione, anche reiterata, non ha nessun valore pratico e di dissuasione dall'intrattenere

comportamenti contrari all'interesse della prole.

In un progetto di legge scevro da ipocrisie si dovrebbe pure sottolineare la fattispecie del fenomeno emergente delle false accuse, accresciuto dal buonismo imperante nella aule giudiziarie: per farci un'idea nella casistica di Camerini et al. il 92 per cento delle accuse di abusi su minori in corso di separazione è risultata infondata mentre il danno sui minori indistinguibile tra i due gruppi di bambini (quelli abusati e quelli sottoposti per ragioni infondate ai procedimenti d'accertamento della macchina giudiziaria). Il fenomeno è comune in molti Paesi (in una ricerca istruita da pubblici ministeri in Olanda è risultato falso il 95 per cento delle accuse in corso di separazione) e anche nei Paesi stranieri si stanno studiando dei correttivi.

In Spagna una voce chiara e al di fuori di ogni sospetto è stata quella del giudice della Corte provinciale di Barcellona Maria Sanahuja, membro dei Giudici per la democrazia, e della piattaforma Altre voci femministe: nel suo articolo su *El Pais*, tracciando un bilancio della legge di genere, il magistrato ha onestamente dichiarato senza mezzi termini:

«Abbiamo acconsentito alla detenzione di migliaia di uomini che poi, per lo più, sono stati assolti, e probabilmente più di uno di noi ha condannato un innocente, secondo le leggi che, per le norme di procedura penale, hanno attribuito le responsabilità di "aggressore" all'imputato, prima di ogni ricerca finalizzata a determinare la veridicità dei fatti. Nel frattempo, la maggior parte delle donne che subiscono violenza estrema in molti casi la soffrono in modo silenzioso, vedendo che la loro causa ha subito discredito a causa delle azioni di coloro che se ne sono avvalse solo per i propri scopi e le proprie aspirazioni. È tempo di riavviare il dibattito in Parlamento, e di valutare i risultati del percorso intrapreso».

Infatti l'osservatorio governativo spagnolo per la violenza di genere ha dichiarato nella sua relazione ufficiale che solo nell'anno 2008 ci sono state 142.125 accuse contro gli uomini e che solo il 12,7 per cento delle accuse fu poi confermato con una condanna. Il giudice Francisco Serrano, del Tribunale della famiglia di Siviglia, ha invece ripetutamente dichiarato che nella sua casistica solo il 97 per cento dei processi si conclude poi con una condanna e che palesemente la maggior parte delle denunce era stata fatta per trarre vantaggio personale da una legge nuova, promulgata in buona fede.

In Australia, dove l'affido paritetico si può in pratica evitare solo evocando lo spettro di violenze e abusi, il noto giudice David Collier ha dichiarato all'*Australian Family Law Express News* che la falsa denuncia di abusi è la nuova arma giudiziaria emergente. Peraltro si rileva che nei Paesi anglosassoni, dove notoriamente una denuncia falsa può avere, a differenza che in Italia e in Spagna, grosse ripercussioni sia in sede di affidamento della prole che in ambito risarcitorio, la percentuale di false denunce risulta mediamente molto più bassa che da noi (a dimostrazione che leggi e costumi giudiziari possono influenzare notevolmente i comportamenti delle persone).

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

Art. 1.

(Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

«Prima di presentare la domanda di separazione personale i coniugi possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato o esercente l'attività presso un consultorio pubblico, scelto

di comune accordo. Questi ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. Qualora per circostanze oggettive o soggettive non sia possibile ricomporre la comunione coniugale, il consulente o il mediatore informa i coniugi della necessità di rivolgersi ad un avvocato per procedere con la separazione legale. Li informa altresì della possibilità di procedere con la mediazione familiare onde verificare la possibilità di addivenire ad un ricorso congiunto per la separazione consensuale. Qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, informa altresì i coniugi della necessità di redigere, eventualmente con il suo aiuto e comunque con l'intervento dei rispettivi legali, in modo concordato oppure in forma di proposta da parte di ciascuno, un piano educativo e un piano di riparto delle spese necessarie per la prole, come previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In ogni caso il consulente familiare o il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di cui al comma precedente, il ricorso e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a pena di nullità, devono contenere altresì:

1) una dettagliata proposta di piano educativo che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori;

2) un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«All'udienza di comparizione il presidente, salvo il caso di non comparizione di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, dispone il rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito ai medesimi di procedere al tentativo di conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal presidente stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 706, primo comma»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuare il tentativo, il presidente, allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non è stato effettuato, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta le rispettive proposte educative e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano educativo o al piano di riparto delle spese. Se uno dei coniugi non compare, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 709- ter del codice di procedura civile)

1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 709-ter. - (*Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*). -- Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione.

Il giudice può inoltre sempre modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 711. - (*Separazione consensuale*). -- Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto che, qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, deve a pena di nullità contenere un piano educativo e un piano di riparto delle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma.

Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma.

Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».

Capo II

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 155 del codice civile)

1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al fine di cui al primo comma il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino formalmente affidati ad ambedue i genitori. L'età dei figli, la distanza tra i luoghi di residenza o di effettiva dimora dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso»;

b) il secondo comma 2 è sostituito dai seguenti:

«Per realizzare le finalità di cui al primo comma i genitori devono presentare obbligatoriamente un piano genitoriale di gestione materialmente condivisa della prole che preveda un piano educativo e un piano di riparto delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma, del codice

procedura civile.

Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire tempi equipollenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire eventualmente una doppia residenza anagrafica per la prole.

In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione paritaria non risponde all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritaria indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, onde consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bi-genitorialità.

Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di almeno un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto.

Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Nell'ipotesi in cui risulti fondato e documentato un deliberato ostacolo frapposto immotivatamente alla frequentazione dei minori, gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale possono ricorrere al giudice chiedendo che sia riconosciuta e disciplinata la loro possibilità di frequentare gli stessi al fine di mantenere il rapporto affettivo in essere»;

c) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole.

Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori.

I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta»;

d) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo diversi accordi delle parti, ciascuno dei genitori provvede proporzionalmente alle proprie risorse economiche, in forma diretta o per capitoli di spesa, al mantenimento dei figli, secondo il piano di riparto delle spese come concordato dai genitori o, in caso di disaccordo, come stabilito dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito i genitori procedono a versare il proprio contributo ordinario e straordinario per la prole su un conto corrente bancario o postale cointestato ad entrambi e dal quale entrambi possono attingere direttamente per le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli.

L'ammontare del contributo posto a carico di ciascuno dei genitori è valutato tenendo conto:

- 1) dell'età del figlio;
- 2) delle sue esigenze effettive;
- 3) delle risorse economiche complessive e relative dei genitori;
- 4) del tempo di cura dedicato da ciascun genitore.

Se un genitore viene meno all'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con le modalità stabilite, a domanda di parte il giudice può decidere che l'inadempiente sia obbligato a provvedere mediante assegno perequativo periodico da versare all'altro genitore. Una frazione di tale assegno, a

richiesta di una delle parti, può essere vincolata a nome del minore se esuberante rispetto alle effettive esigenze in essere della prole. La quota vincolata entra nella disponibilità del figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 155- bis del codice civile)

1. All'articolo 155-*bis*, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le decisioni di maggior interesse sono adottate congiuntamente da entrambi i genitori; il genitore al quale la prole non sia stata affidata ha il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando siano state assunte unilateralmente dal genitore affidatario decisioni di maggior interesse o ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la prole».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 155- quater del codice civile)

1. All'articolo 155-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Se non vi è accordo tra le parti circa la seconda residenza dei figli, il giudice su richiesta di uno dei coniugi verifica comunque la possibilità che la casa familiare sia frazionata in due porzioni, una per ciascun coniuge. Se richiesto e ove non sia contrario all'interesse della prole può prendere in esame la possibilità che nella casa familiare si alternino i genitori anche secondo tempi di cura non necessariamente paritetici. Nel caso in cui la casa familiare sia cointestata ai coniugi e su di essa gravi il mutuo ipotecario acceso per il suo acquisto, quando sussiste comprovata difficoltà economico-abitativa di una delle parti il giudice, ove non sia contrario all'interesse della prole, può disporre direttamente su istanza di parte che l'immobile sia messo in vendita e il ricavato al netto delle spese di procedura sia diviso tra le parti secondo quanto previsto dagli articoli 787 e 788 del codice di procedura civile, ovvero ordinare il frazionamento dell'unità immobiliare come previsto dal primo periodo del presente comma. Può inoltre disporre che l'immobile sia frazionato in due lotti equipollenti, secondo quanto previsto dagli articoli 789, 790 e 791 del codice di procedura civile.

L'assegnazione della casa familiare decade automaticamente nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, ovvero su istanza di parte qualora l'assegnatario conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegnazione della casa familiare».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 155- quinquies del codice civile)

1. All'articolo 155-*quinquies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni forma di contribuzione a carico dei genitori e in favore del figlio minore deve essere automaticamente versata in suo favore non appena il medesimo compie gli anni diciotto. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio maggiorenne è comunque legittimato ad agire per l'adempimento anche l'altro genitore»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari commisurate ai tempi di coabitazione e alle proprie capacità professionali e reddituali, compatibilmente con i tempi necessari per l'istruzione e la formazione».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 155- *sexies* del codice civile)

1. All'articolo 155-*sexies* del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, prendendo in considerazione la sua spontanea opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali idonei, al di fuori degli uffici giudiziari. L'audizione deve essere sempre verbalizzata in modo dettagliato e, a richiesta di almeno una delle parti, registrata con mezzi audiovisivi».

Capo III

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. All'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e costituito da due membri nominati dal preside della facoltà più affine per materia dell'università degli studi più vicina e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. L'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Disciplina*). -- La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del comitato di cui all'articolo 14, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato di cui all'articolo 14, presieduto dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio».

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. L'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Distribuzione degli incarichi*). -- Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I conferimenti debbono avvenire tassativamente a rotazione su base alfabetica, al fine di evitare sperequazioni nella distribuzione degli incarichi tra i periti.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo deve interpellare per iscritto il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. A nessun consulente iscritto all'albo possono essere affidate più di quindici consulenze ogni anno nella qualità di consulente tecnico dell'ufficio, di perito ovvero di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale limitazione vale per tutto il territorio nazionale. La violazione della presente disposizione costituisce sempre grave illecito deontologico ed è sanzionata dall'ordine competente. Non possono essere affidate consulenze tecniche di ufficio, perizie o consulenze tecniche del pubblico ministero a persone non iscritte nei relativi albi».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. Il primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo secondo il meccanismo di rotazione su base alfabetica in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore a quella degli incarichi affidati agli altri periti o comunque a quella prevista dall'articolo 22 e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici».

Capo IV

Art. 15.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 16.

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1163
XVII Legislatura

Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso

Titolo breve: *affidamento condiviso*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 219 \(pom.\)](#)

1 luglio 2015

Congiunzione di
[S.409](#), [S.1187](#),
[S.1441](#), [S.1756](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 297 \(pom.\)](#)

17 maggio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.409](#), [S.1187](#),
[S.1441](#), [S.1756](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 367 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.409](#), [S.1187](#),
[S.1441](#), [S.1756](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
219ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1504-BIS\)](#) Deputato Sesa AMICI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri)

[\(1857\)](#) Rosanna FILIPPIN ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice [FILIPPIN](#) (PD), la quale osserva come il testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 2, del testo licenziato dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 e il disegno di legge n. 1857 abbiano ad oggetto l'introduzione del cosiddetto divorzio diretto. I disegni di legge inseriscono nella legge n. 899 del 1970 un nuovo articolo 3-bis che prevede

la facoltà per i coniugi di chiedere, con ricorso congiunto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(409) STUCCHI. - Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli

(1163) DIVINA ed altri. - Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso

(1187) PANIZZA. - Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(1441) Erika STEFANI. - Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice [FILIPPIN \(PD\)](#), la quale sottolinea come tutte le proposte legislative in esame muovano da una valutazione condivisa circa la necessità di un intervento normativo che tenga conto di come l'esperienza applicativa della legge n. 54 del 2006 - che ha introdotto l'affidamento congiunto - sia stata sostanzialmente deludente rispetto alla finalità perseguite dalla legge medesima, finalità rappresentata da una concreta attuazione del principio della cosiddetta bigenitorialità. Le problematiche emerse nell'applicazione delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 54 del 2006 sono, pur con diversità di accenti, ricondotte dalle proposte in esame sia ad un non condivisibile uso della discrezionalità degli organi giudicanti in questo specifico ambito, sia a resistenze da parte degli stessi genitori nella concreta applicazione dell'istituto dell'affidamento congiunto. Da questo punto di vista le proposte si muovono nella prospettiva di modificare il quadro normativo vigente con soluzioni che vorrebbero indirizzare in modo più incisivo la discrezionalità degli organi giudicanti e la stessa possibilità di scelta dei genitori, con soluzioni che prevederebbero, in linea di massima, una più rigida ripartizione dei tempi di affidamento tra genitori e anche una più attenta e dettagliata ripartizione degli oneri economici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e **petizione n. 665 ad essi attinente**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

In relazione agli emendamenti sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta di ieri, il Presidente Palma comunica che l'emendamento 3.890 è dichiarato proponibile a condizione che vengano eliminate le parole da "*comma n. 1) del codice civile*" fino alla fine del periodo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), presentatore del suddetto emendamento, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 3.890 viene quindi modificato nell'emendamento 3.890 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi proponibile l'emendamento 3.989 a condizione che venga riformulato nel seguente modo: "*inserire la parola 'non'* prima delle parole: '*si applicano*'"; il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) fa proprio l'emendamento suddetto e ne accetta la riformulazione. L'emendamento 3.989 è quindi riformulato nell'emendamento 3.989 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara altresì proponibile l'emendamento 3.1058 a condizione che venga sostituito il numero "2" con la lettera "B"; avendo il senatore GIOVANARDI - presentatore del suddetto emendamento - accettato la riformulazione proposta dal Presidente, l'emendamento suddetto viene riformulato nell'emendamento 3.1058 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 3.1062, 3.1063, 3.1065, 3.1067, 3.1068, 3.1115, 3.1116, 3.1157, 3.1158, 3.1173, 3.1174, 3.1176, 3.1177, 3.1183, 3.1190 e 3.1195 sono invece dichiarati improponibili perché i rinvii alle norme dagli stessi richiamate sono eccessivamente generici, erronei o comunque inidonei a rendere la proposta emendativa concretamente applicabile ovvero in quanto tali emendamenti prevedono l'applicabilità alle unioni civili di accordi internazionali che possono essere modificati solo previo esperimento delle relative procedure negoziali.

Gli emendamenti 3.1117, 3.1118, 3.1119 e 3.1120 sono dichiarati inammissibili perché privi di portata modificativa, in quanto richiamano disposizioni codicistiche già richiamate dall'articolo 3, comma 1, del testo in esame; gli emendamenti 3.1171 e 3.1172 sono infine dichiarati improponibili per estraneità

della materia; gli emendamenti 6.53 e 6.54 sono dichiarati improponibili in quanto richiamano in modo incongruo l'intero contenuto di un decreto legge di proroga termini nelle materie più disparate. Su tutti gli altri emendamenti segnalati nel corso della seduta di ieri viene mantenuta la precedente dichiarazione in termini di ammissibilità e proponibilità.

Il **PRESIDENTE** dichiara inoltre proponibili gli emendamenti 6.7 e 6.16 - sostitutivi dell'articolo 6 del testo unificato - a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere: alla lettera a) ed alla lettera b) delle suddette proposte emendative, la sostituzione della lettera "*b)-bis*" con la lettera "*b*"; alla lettera b) delle proposte medesime, l'inserimento delle parole: "comma 1", dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 13,".

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), dopo aver fatto proprie le suddette proposte emendative, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. Conseguentemente, i suddetti emendamenti sono riformulati negli emendamenti 6.7 (testo 2) e 6.16 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che le proposte subemendative da lui presentate sono tutte volte a riaffermare la netta distinzione tra il matrimonio e l'istituto giuridico delle unioni civili di cui al Titolo I del testo unificato. Quest'ultimo, infatti, rientrando nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità di ciascuno degli individui che compongono l'unione civile - secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione - non può presentare alcun collegamento con l'istituto della famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Pur condividendo la necessità di riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ribadisce la propria ferma contrarietà all'impianto complessivo del testo unificato che, oltre a non chiarificare con sufficiente precisione i confini tra i suddetti istituti e ad estendere l'adozione anche alle unioni civili, rischia di rappresentare in concreto un incentivo al ricorso a pratiche che egli considera come vere e proprie forme di schiavitù moderna, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri del mondo mediante il fenomeno della cosiddetta maternità surrogata.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) osserva che le proposte subemendative da lui presentate sono coerenti con la posizione di quanti ritengono illegittima, oltre che sbagliata, una equiparazione nei fatti tra matrimonio ed unioni civili tra persone dello stesso sesso. Infatti, pur ritenendo opportuno riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, osserva che una eventuale sostanziale equiparazione con la famiglia, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali e con la giurisprudenza della Consulta, contraddice principi fondamentali che si impongono al legislatore come dati preesistenti di diritto naturale. Auspica che, nel corso del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative e subemendative avanzate dai componenti della Commissione, si possa pervenire all'approvazione di un testo più equilibrato.

La senatrice **FATTORINI** (*PD*) illustra le proprie proposte emendative 1.10000 (testo 2)/3, 1.1000 (testo 2)/ 4 e 1.10000 (testo 2)/5, che sono tutte finalizzate - sia pure con diverse specificazioni - a rendere esplicito che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono volte ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso quale istituto giuridico originario e quindi distinto dal matrimonio.

Il senatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) afferma, analogamente a quanto proposto da altri senatori,

che i subemendamenti a propria firma sono per lo più volti ad evitare rischi di indebite equiparazioni tra l'istituto giuridico dell'unione civile ed il matrimonio. Tale preoccupazione emerge dal testo unificato, soprattutto con riferimento alle disposizioni che rinviano frequentemente alle norme codicistiche in materia di matrimonio e tenuto conto dell'orientamento consolidato, anche a livello europeo, che ritiene illegittimo disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, sono qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 10.6 - di cui propone una riformulazione nel senso di prevedere che il convivente superstite abbia diritto di abitazione sulla casa di comune residenza "per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza" - 12.14, 13.6, 16.26 e 18.68, sui quali esprime parere favorevole. Sull'emendamento 19.0.2 invita il presentatore al ritiro, preannunciando, in caso contrario, che si rimetterà alla Commissione.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX), presentatrice dell'emendamento 10.6, ha accolto la proposta di riformulazione della relatrice, l'emendamento 10.6 viene riformulato nell'emendamento 10.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime inoltre parere contrario nei confronti di tutte le proposte subemendative riferite agli emendamenti 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 da lei presentati, ad eccezione del subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 su cui esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nel senso di eliminare - dalla rubrica - le parole "della legge", ed all'inizio del comma 1, di precisare che siano "le disposizioni del presente titolo" - anziché "la presente legge" ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

Avendo la senatrice [FATTORINI](#) (PD), presentatrice del suddetto subemendamento, accettato la proposta di riformulazione della relatrice, il subemendamento 1.10000 testo 2/5 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione sia per quanto riguarda le proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, sia per quanto riguarda le proposte subemendative finora presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/1

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.10000 testo 2.

1.10000 testo 2/2

[CALIENDO, CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/4

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. I diritti e i doveri delle parti, tra loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/5 (testo 2)

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità). ? 1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/5

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/10

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Esclusione di prerogative matrimoniali)».

1.10000 testo 2/11

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile».

1.10000 testo 2/12

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni civili».

1.10000 testo 2/13

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/15

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 prima delle parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «A titolo sperimentale, per i soli anni 2015 e 2016».

1.10000 testo 2/16

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «Titolo» con la seguente: «articolo».

1.10000 testo 2/17

[DLBIAGIO, GIOVANARDI](#)

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente gli articoli da 1 a 7 sono soppressi.

1.10000 testo 2/18

[DLBIAGIO, GIOVANARDI](#)

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti parole: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente le parole: «unione civile» e le parole: «unione civile tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti parole: «convivenza di fatto registrata».

all'anagrafe della popolazione residente».

1.10000 testo 2/19

[MALAN](#)

Sostituire le parole da: «istituiscono» al termine con le seguenti: «non comportano alcuna prerogativa di carattere matrimoniale».

1.10000 testo 2/20

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «istituiscono» inserire le seguenti: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali denominata».

1.10000 testo 2/21

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire le parole da: «l'unione civile» al termine con le parole: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali».

1.10000 testo 2/22

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «unione» con la parola: «associazione».

1.10000 testo 2/23

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere la parola: «civile».

1.10000 testo 2/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «civile» con la parola: «solidale».

1.10000 testo 2/25

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/26

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/27

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni».

1.10000 testo 2/34

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/35

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni».

1.10000 testo 2/36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/37

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni».

1.10000 testo 2/38

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/39

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni».

1.10000 testo 2/40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/41

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno».

1.10000 testo 2/42

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio».

1.10000 testo 2/43

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla

famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/44

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/45

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/46

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/47

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/48

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/49

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte».

1.10000 testo 2/50

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, con esclusione della possibilità di adottare o di ricorrere a pratiche di fecondazione eterologa».

1.10000 testo 2/51

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la quale non ha alcuna prerogativa matrimoniale».

1.10000 testo 2/52

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale formazione sociale non ha alcuna prerogativa di carattere familiare».

1.10000 testo 2/53

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare.».

1.10000 testo 2/54

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni».

1.10000 testo 2/55

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni».

1.10000 testo 2/56

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/57

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni».

1.10000 testo 2/140

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso-anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/58

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni».

1.10000 testo 2/59

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/60

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno».

1.10000 testo 2/61

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/62

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/63

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/64

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223».

1.10000 testo 2/65

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/66

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/67

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/68

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/69

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/70

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/71

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/72

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/73

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/74

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/81

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/82

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/83

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/84

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/85

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/86

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/87

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/88

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/95

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.»

1.10000 testo 2/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due

persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/104

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi, Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/105

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone; legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/106

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/107

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/108

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/109

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/110

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello Stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi

dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/111

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/112

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/113

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/115

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/119

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/120

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/121

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/122

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/123

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei

mesi».

1.10000 testo 2/128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/129

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/130

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/131

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/132

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/133

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/134

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/135

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/136

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un-anno e sei mesi».

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.20000/1

[ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.20000.

1.20000/2

[CALIENDO, CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il numero «3» con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1º, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.20000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile fra un uomo e una donna:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile tra un uomo e una donna;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelate, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra un uomo e una donna è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.20000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può avere luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia

coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento».

1.20000/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) primo capoverso sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- b) alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- e) alla lettera e) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

1.20000/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, al comma 3. apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo capoverso sostituire le parole: «persone dello stesso sesso:» con le seguenti: «un uomo e una donna:»;*
- b) alla lettera a) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso;» con le seguenti: «un uomo e una donna;»;*
- c) alla lettera e) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso» con le seguenti: «un uomo e una donna».*

1.20000/7

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/8

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.20000/9

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera a).

1.20000/10

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/11

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.20000/12

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.20000/13

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, aggiungere dopo la lettera a) la seguente:

«a-bis) la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/15

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'aver privato un figlio di uno o entrambi i genitori naturali attraverso la corresponsione ad essi di un compenso o mediante atti illeciti;».

1.20000/16

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera b).

1.20000/17

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) l'aver privato un proprio figlio della madre biologica o della donna che l'ha partorito, in cambio di denaro o altra utilità;».

1.20000/18

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera c).

1.20000/19

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c-bis) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile;».

1.20000/20

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'aver privato un proprio figlio della madre o del padre genetici o della madre che l'ha partorito con un accordo preventivo al concepimento».

1.20000/21

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera d)

1.20000/22

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la sussistenza tra le parti di tutti i rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile».

1.20000/23

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il terzo periodo.

1.20000/25

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera e).

1.20000/26

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/27

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente sopprimere l'articolo 3.

1.20000/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3

1.20000/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere in fine i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«113-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144,

145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/34

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/35

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 del Codice Civile.

3-*ter*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/37

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 142-bis, 142-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/38

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra, persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/39

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

1.20000/41

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/42

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,420 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/43

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/44

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/45

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice-Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647,2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/46

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 26, 59, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/47

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/48

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice-civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/49

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 141, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/50

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647,

2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/51

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/52

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/53

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/54

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/55

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/56

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/57

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653 primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/58

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/59

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/60

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/61

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/81

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/82

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/83

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/84

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *ai capoverso «comma» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/85

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma il 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/86

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «li seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145,

146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/87

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'Unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/88

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/89

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/90

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli-articoli 143, 1-44, 145, 146,147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le .disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/91

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/92

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/93

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/94

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/95

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/104

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/105

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/106

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/107

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/108

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/109

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/110

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/111

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/112

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/113

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122,

2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/115

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/119

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/120

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/121

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/122

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/123

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportate le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.30000/1

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere l'intero articolo.

1.30000/2

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.30000.

1.30000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.»

1.30000/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma-6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la coppia assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/10

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile sempre tra uomo e una donna».

1.30000/11

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/12

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.10000/13

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/15

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/16

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/17

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/18

[MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [SIMEONI](#)

All'emendamento 1.30000, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente: «Le parti mantengono i propri cognomi»;*
b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «I figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi»;*

c) *sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è comunicato all'ufficiale di stato civile e sarà mantenuto anche per i successivi figli».*

1.30000/19

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e b).

1.30000/20

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e c).

1.30000/21

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera a).

1.30000/22

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «di assumere un cognome comune" con le seguenti: "di assumere un doppio cognome»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome"».*

1.30000/23

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: «di assumere un doppio cognome».

1.30000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire la parola:«un cognome» con la parola: «denominazione».

1.30000/25

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere b) e c).

1.30000/26

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/27

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/28

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze. A tal fine l'eventuale cognome aggiuntivo è sempre riportato nei documenti della pubblica amministrazione».

1.30000/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome."».

1.30000/30

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.30000/31

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 231, 232, 233 e 234 del codice civile».

1.30000/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000/33

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;

sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";

al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".

Art. 3

3.890 (testo 2)

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non».

3.890

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.989 (testo 2)

[MARIO MAURO](#), [BARANI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «non» prima delle parole: «si applicano».

3.989

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.1058 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato B».

3.1058

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

Art. 6

6.7 (testo 2)

[MARIO MAURO, BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.7

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.16 (testo 2)

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN, BARANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del

Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.16

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

Art. 10

10.6 (testo 2)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», *inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza».

10.6

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», *inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
297ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **LUMIA** (PD), ricordando che oggi ricorre la giornata contro l'omofobia, osserva che è più che mai opportuno che la Commissione riprenda l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, recanti norme in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia, che è stato sospeso il 29 aprile 2014, pur essendo ancora iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) osserva, per altro verso, che la Commissione deve occuparsi anche di provvedimenti relativi alle materia civilistiche; tra questi ricorda i disegni di legge n. 409 e connessi sull'affidamento condiviso dei minori, in riferimento ai quali sollecita la ripresa dell'esame.

Il senatore **LO GIUDICE** (PD) si associa alla richiesta del senatore Lumia per riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 1052 e connessi, che - ricorda - è stato accantonato per motivi politici; tuttavia essendo trascorso un periodo di tempo abbastanza lungo per la riflessione e la valutazione che allora si richiedeva, la Commissione può ben riprendere la discussione sui provvedimenti in questione per giungere finalmente all'approvazione, anche in Italia, di un testo legislativo che contenga norme esplicite di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 DI CONVERSIONE

DEL DECRETO-LEGGE N. 59 DEL 2016

La senatrice MUSSINI chiede che si voti sulla questione di competenza relativa al disegno di legge in titolo, in quanto tale questione è già stata sollevata nell'ultima seduta della Commissione ed è opportuno che non si perda più tempo prima che la Commissione finanze proceda speditamente alla conclusione della discussione e all'esame degli emendamenti. Ricorda, infatti, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato assegnato per l'esame in sede referente solo alla Commissione finanze, nonostante esso contenga molte norme in materia civilistica sulle procedure di esecuzione forzata, che rientrano propriamente nella competenza della Commissione giustizia. Pertanto ritiene che non si debba procedere all'esame del disegno di legge in questione in sede consultiva bensì votare la questione di competenza chiedendo che il Presidente del Senato riassegni il provvedimento stesso alle Commissioni 2a e 6a riunite.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) si associa alla richiesta della senatrice Mussini.

Anche la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ribadisce che il disegno di legge in questione contiene numerose disposizioni di competenza della Commissione, modificando molte norme relative al processo civile per il quale - ricorda - è in corso di esame un progetto legislativo di riforma che, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, deve essere esaminato a breve da questa Commissione (Atto Senato n. 2284). Da questo punto di vista le modifiche apportate dal decreto-legge n. 59 alla normativa vigente sul processo civile pongono altresì evidenti problemi di coordinamento normativo. Chiede pertanto che la Commissione si esprima con una votazione sulla questione di competenza alla Presidenza del Senato, affinché il disegno di legge n. 2362 possa essere riassegnato alle Commissioni 2a e 6a riunite per l'esame in sede referente.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) chiede alcune delucidazioni in ordine alla procedura per sollevare la questione di competenza al Presidente del Senato.

Il presidente [D'ASCOLA](#) precisa che le norme relative ai conflitti di competenza sono contenute nell'articolo 34, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) osserva che, pur contenendo il decreto-legge n. 59 alcune rilevanti disposizioni di competenza della Commissione giustizia, cionondimeno nella prassi si sono verificati casi analoghi, per cui le diverse Commissioni, pur essendo competenti in ordine ad alcune delle materie trattate da determinati disegni di legge, alla fine si sono espresse sugli stessi solo in sede consultiva.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) suggerisce di votare subito sul conflitto di competenza che deve essere sollevato al Presidente del Senato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che, anche alla luce delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione finanze, è evidente la prevalente competenza della Commissione giustizia.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), apprendendo che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato in Commissione finanze per domani, alle ore 14, e che sta per

concludersi il ciclo delle audizioni, esprime perplessità sull'effettiva utilità per la Commissione di sollevare un conflitto di competenza.

In tal senso si esprime anche il senatore [LUMIA](#) (PD).

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva che, essendo stato posto il problema del conflitto di competenza la settimana scorsa, ancor prima che la Commissione finanze avviasse l'esame del disegno di legge, si deve senz'altro procedere al voto su tale questione.

Dopo alcune precisazioni del presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) insiste affinché si voti subito.

Il presidente [D'ASCOLA](#) mette, infine, in votazione la proposta avanzata dalla senatrice Mussini di sollevare conflitto di competenza in ordine al disegno di legge n. 2362 chiedendo la riassegnazione dello stesso alle Commissioni giustizia e finanze riunite. Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta risulta respinta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CUCCA sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione finanze e sul quale la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere.

Nell'illustrazione del contenuto del decreto-legge il relatore si sofferma sulle disposizioni di diretta competenza della 2a Commissione.

Il provvedimento si compone di 13 articoli suddivisi in quattro capi: il Capo I reca misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; il Capo II prevede misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; il Capo III reca altre disposizioni finanziarie e infine il Capo IV reca la copertura finanziaria.

Riveste in primo luogo indubbio rilievo per la Commissione l'articolo 1 del decreto-legge, il quale disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata "pegno mobiliare non possessorio". Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore - diversamente che nel pegno (possessorio) - non si spopessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

L'articolo 2 reca, poi, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 48-bis nel testo unico bancario, la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il

creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della giustizia (e disciplina) il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Tale registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Particolarmente significativo è l'articolo 4 del decreto-legge, il quale reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile.

La disposizione, oltre a prevedere l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo il caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile, detta disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell'incanto. Ancora il provvedimento interviene sulla disciplina relativa alla vendita a mezzo di commissionario, limitando il numero complessivo degli esperimenti di vendita ad un massimo di tre. Importanti modifiche sono apportate, poi, alla normativa codicistica relativa all'iter di liberazione dell'immobile pignorato, anche attraverso un maggior ricorso agli strumenti telematici per l'espletamento delle procedure di vendita. La disposizione introduce, ancora, nel codice di rito il nuovo articolo 590-*bis* che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. Infine l'articolo esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali: ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

L'articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare, con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure, prevedendo la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica, inserendo tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione ai creditori, nonché rendendo possibile lo svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori. È opportuno ricordare in proposito come sia attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 3671, recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Per mera completezza espositiva, appare opportuno dare conto, seppur sinteticamente del contenuto dei restanti articoli del provvedimento, i quali afferiscono alla competenza della Commissione finanze.

L'articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. L'articolo 8, che apre il Capo II,

definisce le nozioni di: investitore; Banca in liquidazione; Nuova Banca; Fondo di solidarietà; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati; Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS). L'articolo 9, poi, interviene in materia di accesso diretto al Fondo di solidarietà al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario. L'articolo 10 reca disposizioni transitorie ed abrogazione di norme, mentre l'articolo 11 apporta modifiche alla vigente disciplina delle DTA ? *Deferred Tax Assets* (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. Infine l'articolo 13 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che risulta dagli atti che il decreto-legge n. 59 è stato presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia. Ciò a dimostrare che la competenza afferente alla giustizia è rilevante, posto che non è stato previsto il solo concerto del Ministro della giustizia con altri. Nel merito poi esprime perplessità sulla formulazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame che prevede una serie di misure a favore della banche.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la *ratio* del provvedimento in titolo rientra nell'ambito del dibattito sulla ripresa economica del Paese. In ogni caso, le valutazioni della Commissione potranno essere fatte valere in sede emendativa.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) rileva come le previsioni del decreto-legge n. 59, che sollevano questioni problematiche di non trascurabile rilievo, dal punto di vista delle competenze della Commissione giustizia, sono diverse e che il suo intervento di oggi non ha alcuna pretesa di esaurirle completamente, ma piuttosto intende soffermarsi su quella di tali previsioni che gli appare di più rilevante portata sia sotto il profilo sistematico, sia nella prospettiva applicativa in quanto suscettibile di creare consistenti difficoltà. Il riferimento è all'articolo 2 del decreto-legge che introduce l'articolo 48-*bis* nel testo unico bancario di cui al decreto legislativo 385 del 1993, ai sensi del quale il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore ed una banca - o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico - può essere garantito dal trasferimento in favore del creditore della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore nell'ambito del medesimo contratto di finanziamento. In caso di inadempimento il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto in questione, purché al proprietario sia corrisposta la differenza tra il valore di stima del diritto immobiliare e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento. La stima è affidata ad un perito nominato dal presidente del Tribunale ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 48-*bis* citato. Il comma 4 del medesimo articolo 48-*bis* prevede poi che il patto in questione possa essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento ovvero, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della disposizione, per atto notarile in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente alla predetta iscrizione ipotecaria.

Il senatore Buccarella sottolinea come la sua parte politica sia fortemente contraria a tale innovazione normativa che appare lesiva sia della posizione del debitore - come evidente, ad esempio, in relazione alla possibilità di una stipula del patto in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali, addirittura, anche in riferimento ai contratti in corso - sia della posizione degli altri creditori in violazione del disposto articolo 2741 del codice civile, sia, in generale, di una corrente e trasparente gestione delle procedure di esecuzione immobiliare, essendo facilmente immaginabili le

complicazioni che potrebbero derivare tanto dalla mancanza di una previsione *ad hoc* in ordine alle modalità di contestazione dell'importo del credito inadempito, quanto dall'assenza di previsioni che assicurino garanzie adeguate in ordine alla scelta del perito (a tale riguardo il senatore Buccarella rileva altresì che, nella realtà dei fatti, molto spesso i periti ai quali si affidano i tribunali sono soggetti che solitamente collaborano anche con i creditori istituzionali)

Il seguito dell'esame è infine rinviato

IN SEDE REFERENTE

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2153 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2259 e rinvio)

Riferisce il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 2153 che prevede - qualora l'imputato sia prosciolto con le formule: se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanni lo Stato a rimborsare tutte le spese del giudizio che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato.

Il disegno di legge n. 2259 prevede, invece, che l'imputato prosciolto con sentenza definitiva nelle stesse ipotesi contemplate dal disegno di legge n. 2153 ha facoltà di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi una somma di denaro fino ad un massimo di 5 mila euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo e deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento.

Il relatore rileva come le previsioni del disegno di legge n. 2153, relative alla responsabilità del magistrato che ha esercitato l'azione penale, debbano essere coordinate in modo più adeguato con le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità civile dei magistrati mentre, ove si preferisse seguire la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, questa parrebbe implicare alcuni vantaggi dal punto di vista della praticabilità sul piano applicativo ma deve rilevarsi che l'importo di 5 mila euro è eccessivamente contenuto e, ad avviso del relatore, dovrebbe essere quanto meno raddoppiato.

Dopo un breve intervento di precisazione del presidente [D'ASCOLA](#), il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) sottolinea come la strada indicata dal disegno di legge n. 2259, di cui è primo firmatario, gli appaia preferibile, in quanto la diversa soluzione prospettata dal disegno di legge n. 2153, a suo avviso, si presta chiaramente al rischio di abusi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è ulteriormente convocato domani alle ore 16, o comunque al termine della seduta di Commissione se successivo.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 367 (pom.) del 07/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2566\)](#) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2519\)](#) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#), riassumendo i termini del dibattito svoltosi nella precedente seduta, ricorda che, a seguito delle perplessità emerse in ordine all'eventuale approvazione del medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati - che comporterebbe l'effetto di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, e non già, per alcuni casi particolari come quelli di atti sessuali con minorenni dietro corrispettivo - la relatrice aveva convenuto sulla ipotesi di presentare una modifica al testo in esame per correggere i sopradetti effetti distorsivi della norma.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) ricorda che l'obiettivo del disegno di legge è quello di colmare un vuoto normativo per tutte le ipotesi di atti sessuali con infraquattordicenni, in cui per diversi motivi la querela non è presentata dal genitore o dal tutore, ovvero nel caso di minori stranieri non accompagnati. Non si mira invece a intervenire sulla complessa materia della prostituzione minorile e dei reati sessuali in generale.

Dà quindi conto di una possibile proposta emendativa (1.100, pubblicata in allegato), che mira a conciliare gli orientamenti emersi nel corso del dibattito. Rispetto alle ipotesi astrattamente riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, alle quali si è fatto riferimento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la proposta individua una circoscritta ipotesi di procedibilità d'ufficio. E ciò nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 609-*quater* sia commesso in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), ricordando il serrato dibattito che si svolse presso la Camera dei deputati nel corso dell'esame della proposta che portò all'approvazione della legge n. 38 del 2006, chiede che siano ben chiariti gli obiettivi e i confini della modifica che si intende apportare alla normativa vigente nella materia in esame. In particolare, chiede che siano fissati dei parametri riferiti all'età dei minorenni che evidentemente costituiscono il limite oltre il quale si possono configurare delle fattispecie di reato perseguibili.

Interviene quindi il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), che svolge alcune osservazioni sulla proposta testé illustrata dalla relatrice, soffermandosi, in particolare, sulla previsione del corrispettivo in denaro o di altra utilità, già contemplato dal codice penale per il reato di cui all'articolo 600-*bis*.

Dopo un'ulteriore intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), che richiama l'attenzione sul regime di procedibilità da applicarsi a tutti gli atti sessuali tra minorenni consenzienti con differenza di età superiore ai tre anni, indipendentemente dal ricorrere di ulteriori elementi di disvalore - quali la dazione di denaro o altra utilità - la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) osserva che importanti modifiche nella materia dei reati sessuali, in generale, sono state apportate dalla legge n. 172 del 2012, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote, e, pertanto, anche i sopradetti elementi di disvalore sono stati ridefiniti all'interno del codice.

Interviene quindi il presidente [D'ASCOLA](#), che si sofferma sulla differenza tra il reato di prostituzione minorile e la fattispecie di reato di atti sessuali con minorenni.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che nella scorsa legislatura, nel corso dei lavori parlamentari relativi all'approvazione della ratifica della Convenzione di Lanzarote, si era svolto un ampio dibattito in ordine alla configurazione del reato di atti sessuali con minorenni, prevedendosi la punibilità qualora gli atti sessuali avvengano tra minorenni consenzienti con differenza di età superiore ai tre anni, anche con riferimento alle ipotesi di dazione di denaro o altra utilità. Proprio per la complessità e la delicatezza della materia in esame, va rilevato che la soluzione prevista oggi dal codice appare ancora la migliore tra quelle possibili.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che, a fronte della successione nel tempo delle numerose leggi in materia, gli uffici mettano a disposizione della Commissione i riferimenti normativi contenuti nel codice penale relativi alla materia dei reati sessuali.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) osserva che la fattispecie di reato di atti sessuali con minorenni deve essere chiaramente distinta dal reato di prostituzione minorile.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea che la proposta prospettata dalla relatrice costituisce una efficace sintesi dei diversi orientamenti emersi nel corso del dibattito in Commissione, nel tentativo di correggere il testo approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) presenta quindi formalmente l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto, con il quale si prevede la procedibilità a querela del fatto di cui all'articolo 609-*quater* commesso da minorenni, salvo il caso in cui gli atti sessuali siano compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fissa quindi il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti a lunedì 13 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(409) STUCCHI. - *Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli*

(1163) DIVINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso*

(1187) PANIZZA. - *Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(1441) Erika STEFANI. - *Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori*

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - *Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio 2015.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale relativa ai provvedimenti in titolo.

Interviene quindi il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, in via generale, esprime una valutazione negativa circa la necessità di modificare la legge n. 54 del 2006, sull'affidamento congiunto, che pure costituisce la finalità di tutte le proposte legislative in esame. A suo avviso, i numerosi problemi sottesi alla materia in questione non derivano dalla discrezionalità degli organi giudicanti, ma dall'istituto in sé che, inevitabilmente, comporta delle difficoltà applicative, quantomeno sotto il profilo dell'accordo tra i genitori. Peraltro, osserva che gli esperti di neuropsichiatria infantile rilevano che è fondamentale per un minore avere dei punti di riferimento stabili, mentre qualsiasi intervento autoritativo all'interno dei rapporti familiari può essere consentito solo entro certi limiti. Ribadisce ancora una volta che le resistenze e i dissapori tra genitori in ordine alla gestione dei figli possono essere risolti attraverso una più efficace articolazione organizzativa delle

competenze dei tribunali.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva che le difficoltà che i genitori incontrano nella gestione della separazione non devono avere conseguenze sui figli. Una volta definita la priorità dell'interesse superiore del minore, quest'ultimo dovrebbe essere messo in condizione di avere un rapporto paritario sia con il padre che con la madre.

La senatrice [ANITORI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) osserva, a sua volta, che l'applicazione della legge nella materia in esame avviene in tempi lunghi, con conseguenze spesso deleterie sulla crescita e sullo sviluppo dei minori. Sotto questo profilo, dovrebbero essere individuate delle soluzioni più efficaci ed immediate per il bene del minore.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la legge n. 54 del 2006, sull'affidamento condiviso, pur se caratterizzata da numerose contraddizioni, ha comunque sortito un effetto importante nel diritto di famiglia. A nome del Partito Democratico non manifesta alcun pregiudizio per la riforma della legge sopra richiamata, ritenendo tuttavia necessaria una verifica dello stato dell'arte in ordine all'applicazione della medesima legge negli ultimi dieci anni e alla relativa giurisprudenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2001) SACCONI e Serenella FUCSIA. - Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre 2016.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale osserva come, nel contesto attuale di globalizzazione e integrazione dei dati economici a livello mondiale, sia ormai necessaria l'istituzione di un albo della professione degli statistici, auspicando una rapida approvazione del provvedimento in titolo.

Dopo un breve intervento del relatore [ALBERTINI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) che concorda con le osservazioni del senatore Lumia, interviene la senatrice [GINETTI](#) (*PD*), la quale osserva che la qualificazione del titolo di "statistico" nel nostro ordinamento non può prescindere dalle normative vigenti negli altri paesi dell'Unione europea, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle professioni e dunque della libera circolazione delle qualifiche professionali nell'ambito dell'Unione europea.

Il presidente [D'ASCOLA](#) preannuncia che la discussione relativa al provvedimento in esame avrà luogo fino alla fine della prossima settimana, al termine della quale sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 novembre 2016.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Cirinnà aveva proposto di assumere come testo base il disegno di legge n. 1978, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che la Commissione ha convenuto su tale proposta, il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 17 febbraio alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2153

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) sollecita le audizioni relative al provvedimento in titolo.

Il presidente [D'ASCOLA](#), quindi, fissa a giovedì 16 febbraio alle ore 16 il termine entro il quale i componenti della Commissione possono indicare ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2566](#)

Art. 1

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente :

«Si procede a querela se il fatto di cui all'articolo 609-*quater* è commesso da minorenne, salvo che gli atti sessuali siano compiuti in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.»

